



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0131/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3946/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3946/TFNSVE/2025-2026, 3946 - Ricorso proposto dalla società U.S. FILOTTRANESE A.S.D. (matricola 81861) contro la società F.C. CHIESANUOVA ASD (matricola 26810) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori CARNEVALI FILIPPO (matricola 4532484) e D'ALESIO LUCIANO (matricola 2283393).

In data 13 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori D'Alesio Luciano e Carnevali Filippo.

Dalla documentazione depositata in atti si evince, preliminarmente, che per il calciatore Filippo Carnevali il premio di formazione è maturato a seguito di tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024, di talchè il giudizio per il riconoscimento del premio a fronte del mancato pagamento andava promosso entro il termine perentorio previsto dall'art. 91, comma 3 CG, mentre nella specie il ricorso introduttivo risulta notificato tardivamente il 13 giugno 2026. Conseguentemente non può essere accolta la domanda relativa al premio di formazione per il calciatore Carnevali Filippo, mentre relativamente al calciatore D'Alesio Luciano la pretesa può trovare accoglimento atteso che dalle attestazioni oggetto del presente ricorso si evince che il tesseramento è avvenuto nella



stagione sportiva 2025/2026, di talchè si è determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento, con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 385,00 (trecentootanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il solo calciatore D'Alesio Luciano, nella misura complessiva di euro 385,00 (trecentoottantacinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai